



VERBALE N. 27/2021

**COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA**

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

**Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ACCANTONATO A FONDO CONTENZIOSO, E QUOTA AVANZO DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 “Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione” il quale:

- al comma 1. sancisce che *“Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- al comma 2 sancisce che: *“le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*
- al comma 4 sancisce che: *“i sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e*

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

Esaminata la proposta di deliberazione ricevuta, di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, nella prossima seduta consiliare, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2021-2023 da apportare e degli altri allegati;

VISTO

- L'art. 175 c. 3 del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2021-2023, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio 2021-2023, con applicazione di quote di avanzo di amministrazione accantonato e disponibile 2020 alla data odierna non applicato;
- la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, 1 SEZIONE CIVILE - N. R.G. 2026/2018 – che vede soccombente il Comune di Poggio Renatico, nella causa nei confronti della Società EDILEMME, sentenza non ancora passata in giudicato;
- che l'ente aveva previsto all'interno dell'avanzo 2020 accantonato a fondo contenzioso, nel Rendiconto 2020, la somma necessaria in caso di eventuale soccombenza della causa Edilemme in corso, rendendosi attualmente necessario per l'ente procedere, vista la sopra indicata sentenza, con l'applicazione di una quota dell'avanzo 2020 accantonato a fondo contenzioso, al fine di procedere alla variazione del bilancio 2021 necessaria per il finanziamento delle spese sia correnti relative agli interessi passivi, che spese in conto capitale relativi alla fattura per l'opera oggetto di contenzioso, conseguenti alla soccombenza della sopra richiamata sentenza, come evidenziato nell'allegato A e B) al presente atto. Il relativo pagamento sarà tuttavia subordinato alla preventiva adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, quando la citata causa sarà passata in giudicato, sulla quale lo scrivente esprimerà apposito separato parere;
- La proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2021-2023, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2021 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;



- che il bilancio 2021-2023, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto come dimostrato anche nell'allegato C) alla proposta in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2021 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2021-2023 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2021, le stesse non risultano essere di importo singolarmente superiore a € 100.000,00, pertanto non sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023;
- che a seguito dell'approvazione della proposta in oggetto da parte del Consiglio comunale, risulterà la seguente applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020, nella fattispecie:
 - alla parte corrente:
 - € 2.698,38 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato per trasferimenti destinati a sanificazione causa Covid-19;
 - € 30.293,31 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato per trasferimenti destinati ai servizi per l'infanzia;
 - € 15.000,00 di avanzo di amministrazione accantonato per pagamento quota 50% contravvenzioni a ente proprietario della strada riferite agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020;
 - € 142.639,00 di avanzo di amministrazione vincolato derivante da Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato e vincolato nel rendiconto 2020 a minori entrate o maggiori spese derivanti dagli effetti economici indotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, utilizzata per € 132.639,00 per finanziare le presunte minori entrate derivanti dall'addizionale all'irpef e per € 10.000,00 per finanziare le presunte minori entrate derivanti dall'IMU;
 - € 117.884,00 di avanzo vincolato derivante dalla quota di Fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato, destinato ad agevolazioni TARI, connesse al covid-19, previa determinazione di criteri;
 - € 60.000,00 di quota avanzo di amministrazione 2020 disponibile, a finanziamento di parte delle minori entrate previste per IMU 2021 a causa della modifica dello status giuridico di alcuni contribuenti non più tenuti al versamento;
 - € 21.000,00 di avanzo 2020 accantonato a fondo contenzioso, riferita al pagamento degli interessi presunti derivanti dalla soccombenza della sentenza della corte d'appello di Bologna, 1 sezione civile - n. R.G., 2026/2018, relativa alla causa Edilemme, in attesa che la sentenza passi in giudicato;
 - alla parte in conto capitale:
 - € 53.420,77 relativo a parte dell'avanzo di amministrazione 2020 vincolato da vincoli di leggi per finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;

- € 15.353,30 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 67.807,18 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- € 15.661,46 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2020 destinato ad investimenti;
- € 61.927,00 di avanzo 2020 accantonato a fondo contenzioso , per il pagamento della quota in conto capitale relativa a lavori non pagati derivanti dalla soccombenza della sentenza della corte d'appello di Bologna, 1 sezione civile - n. R.G., 2026/2018, in attesa che la stessa passi in giudicato;
- € 850.000,00 relativo a parte della quota di avanzo di amministrazione 2020 disponibile;

DATO ATTO che con la presente proposta si delibera l'ente procederà con l'applicazione di € 40.000,00 di avanzo 2020 disponibile non ancora applicato, per l'acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi (n. 4 tagliaerba);

DATO ATTO pertanto che attualmente risulta ancora non applicato la seguente quota di avanzo di amministrazione risultante nel Rendiconto 2020:

- € 1.601.554,09 di avanzo accantonato, tra cui € 1.079.728,50 di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 119.610,08 (pari a € 262.249,08 - € 132.639,00 - € 10.000,00), di avanzo vincolato da leggi relativo al Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato nel 2020, al netto dei vincoli ad agevolazioni TARI,
- € 0,00 (pari a € 117.884,00 - 117.884,00) di avanzo vincolato ad agevolazioni TARI;
- € 1.410,00 di avanzo vincolato da leggi destinato all'estinzione anticipata di mutui;
- € 322.425,78 di avanzo disponibile (pari all'avanzo disponibile 2020 di € 1.232.425,78, detratto € 810.000,00 di avanzo disponibile applicato alle spese d'investimento e a € 60.000,00 applicato per il mantenimento degli equilibri del bilancio corrente con DCC n. 30 del 29/07/2021 e € 40.000,00 di avanzo disponibile applicato alle spese d'investimento con la presente deliberazione ;

CONSIDERATO che la non applicazione di una quota di avanzo disponibile 2020 al bilancio di previsione 2021, consente maggiormente il rispetto degli equilibri di bilancio, anche al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, imposti dalla normativa vigente agli enti locali;

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2021-2023, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2021 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2021-2023 a livello previsionale;

By

DATO ATTO PERTANTO

- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2021 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2021-2023 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che la quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 del Fondo crediti di dubbia esigibilità aggiornata a complessivi € 300.089,16 ad opera della DCC n. 30/2021, risulta ad oggi garante degli equilibri di bilancio di competenza che saranno verificati in sede di rendiconto 2021, come definiti dai nuovi principi contabili, e pertanto la conferma di tale valore con la deliberazione in oggetto, senza procedere ad alcuna variazione dello stesso a titolo precauzionale, risulta condivisibile come evidenziato nell'Allegato E) alla proposta in oggetto;
- che relativamente alle spese d'investimento inserite nella proposta di variazione al bilancio 2021, le stesse risultano di importo singolarmente inferiori a € 100.000,00 e pertanto non sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023;
- che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli;
- che la Giunta Comunale apporgerà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa;

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021.

Il sottoscritto dott. Stefano Bigi , Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico



ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta avente per oggetto: "4^ *VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ACCANTONATO A FONDO CONTENZIOSO, E QUOTA AVANZO DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO*" e relativi allegati.

li, 09/11/2021

IL REVISORE UNICO

(Dott. Stefano Bigi)

